



CONVENZIONE TRIENNALE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
Laboratori Scuola-Impresa

Tra

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Venturi" con sede in via dei Servi, 21- 41121 Modena, C.F. 9418099036, d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dalla Prof.ssa Luigia Paolino nata a [REDACTED] i [REDACTED] C.F. [REDACTED]

e

COMUNE DI VIGNOLA con sede legale in via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO) C.F./P.I. 00179790365 Cod. ATECO 84.11.10 d'ora in poi denominato "Soggetto Partner", rappresentato dalla Sig.ra Emilia Muratori nata a [REDACTED] (MO) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

Visti

- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- la legge n°53/2003 che ha introdotto nel sistema educativo italiano la possibilità di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro";
- la Legge Regionale E.R. n° 12/2003, in cui l'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione, quale efficace strumento di orientamento e di preparazione professionale;
- l'art. 1 del D. Lgs. 77/05, in cui tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento;
- l'art. 3 del D. LGS 77/05, in cui le convenzioni, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 e successive modifiche, in cui i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 70, 71, 72 e 74 e successive modifiche, in cui si ribadisce la facoltà e si sottolinea l'opportunità per le Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per la realizzazione di specifiche progettualità condivise;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO);
- la Legge 85/23, di conversione del DL n. 48/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni per cui durante i percorsi, gli studenti sono soggetti all'applicazione alle relative disposizioni;
- tutte che le attività operative che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza degli studenti, attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dal D.Lgs. 81/08, dalle diverse disposizioni normative e dalle indicazioni del Ministero della Salute;

Premesso che

- l'Istituzione Scolastica e il Soggetto Partner ritengono che gli obiettivi che si pone la presente convenzione, attraverso la creazione di un innovativo spazio di apprendimento capace di mettere in contatto i ragazzi con scenari presenti e futuri concreti, anche collegati al mondo del lavoro, e grazie alla rete di soggetti che intende coinvolgere, rispondano a fabbisogni strategici per la

realizzazione coerente del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dell'indirizzo di studi (PECUP) e delle competenze previste nel relativo curriculum d'Istituto;

- la rete, che si delinea attraverso la presente Convenzione, ha ad oggetto la collaborazione fra l'Istituzione Scolastica e il Soggetto Partner per la progettazione e la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di percorsi di PCTO collegati alle competenze in uscita dei propri studenti e alle necessità del tessuto territoriale di riferimento;
- le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità, intendono dar vita ad un rapporto organico di collaborazione volto a porre lo studente al centro di un nuovo modello di filiera educativa e formativa che ricomprenda in un ruolo proattivo le istituzioni locali, le Università, i centri di ricerca e le imprese del territorio;
- il Soggetto Partner garantisce il possesso dei requisiti in termini di capacità strutturali, capacità tecnologiche e capacità organizzative, necessarie ai fini dell'attivazione dei percorsi laboratoriali.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. L'Istituzione Scolastica e il Soggetto Partner attivano forme di collaborazione finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di Laboratori finalizzati allo sviluppo di:
 - a. attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali;
 - b. attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze professionalizzanti;
 - c. attività di orientamento;
 - d. attività di collaborazione con le imprese del territorio per lo sviluppo delle competenze curricolari;
 - e. ogni attività strumentale alle precedenti;tutte rientranti nei percorsi PCTO d'Istituto.

Art. 2

1. L'Istituzione scolastica e il Soggetto partner co-progetteranno i laboratori attraverso la modulistica prodotta dalla stessa Istituzione Scolastica;
2. l'attività di formazione ed orientamento prevista nei laboratori è monitorata e valutata da un docente referente del laboratorio (d'ora in poi denominato "tutor formativo interno"), designato dall'Istituzione Scolastica, e da un referente del Soggetto Partner (d'ora in poi denominato "tutor formativo del Soggetto Partner");
3. il luogo di svolgimento dei laboratori è in modo indifferente rappresentato dagli ambienti scolastici e dagli ambienti messi a disposizione dal Soggetto Partner;
4. nel caso di attività laboratoriali svolte presso la sede del Soggetto Partner, quest'ultimo si farà carico del trasporto degli studenti dalla sede dell'Istituzione Scolastica alla sede delle attività laboratoriali e del trasporto, al termine delle attività, per il rientro degli studenti presso la sede dell'Istituzione Scolastica;
5. lo svolgimento dei laboratori con gli studenti, per i periodi di apprendimento concordati, non costituisce rapporto di lavoro e non comporta impegni di assunzione presenti o futuri da parte del Soggetto Partner;
6. lo svolgimento dei laboratori con gli studenti minorenni, per i periodi concordati, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche;
7. ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., gli studenti nelle attività di laboratorio sono equiparati ai lavoratori, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
8. agli studenti impegnati in percorsi di laboratorio non è dovuto nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura;
9. le attività di laboratorio potranno svolgersi anche in Smart Working purché previste nella co-progettazione e comunque per un periodo massimo pari ai due terzi della durata dell'intero percorso;
10. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione Scolastica.

Art. 3

1. Il docente tutor formativo interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. agisce secondo quanto stabilito dal Regolamento Progetti di ampliamento dell'offerta formativa PTOF e Laboratori PCTO adottato dall'Istituzione Scolastica;
 - b. elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso laboratoriale;
 - c. illustra agli studenti il Laboratorio progettato;
 - d. assiste e guida gli studenti durante il laboratorio e ne verifica, in collaborazione con il tutor formativo del Soggetto Partner, il corretto svolgimento;
 - e. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza laboratoriale, rapportandosi con il tutor formativo del Soggetto Partner;
 - f. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere;
 - g. monitora la frequenza degli studenti alle attività di laboratorio, anche attraverso la rilevazione

- e la registrazione delle ore di presenza degli studenti alle attività laboratoriali da riconoscere come ore di PCTO;
- h. elabora, anche sulla base degli elementi utili forniti dal tutor formativo del Soggetto Partner, la valutazione delle attività svolte dagli studenti nell'ambito del percorso laboratoriale e provvede alla loro registrazione;
 - i. informa gli Organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio Docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sull'andamento del percorso;
 - j. nel caso dovessero verificarsi episodi di particolare gravità e comunque in presenza di comportamento degli studenti non conforme ai criteri di serietà e professionalità procederà, in accordo con il Soggetto Partner, alla sospensione del percorso laboratoriale;
 - k. dà tempestiva comunicazione alla DS di eventuale infortunio occorso durante l'espletamento delle attività laboratoriali a danno dello studente, di cui viene a conoscenza;
 - l. dà tempestiva comunicazione alla DS di eventuali responsabilità personali dello studente per eventi dannosi provocati a persone e/o cose durante l'espletamento delle attività laboratoriali, di cui viene a conoscenza.
2. Il tutor formativo del Soggetto Partner svolge le seguenti funzioni:
- a. collabora con il tutor formativo interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza laboratoriale;
 - b. pianifica ed organizza le attività svolte presso la propria sede in base al percorso laboratoriale, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti presso il Soggetto Partner;
 - c. favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste durante lo svolgimento del percorso;
 - d. nel caso di attività laboratoriali svolte nella sede del Soggetto Partner, informa gli studenti sulle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., delle norme antinfortunistiche e di quelle in materia di privacy;
 - e. nel caso di attività laboratoriali svolte nella sede del Soggetto Partner, garantisce l'informazione e la formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e ss. mm., con specifico riferimento all'attività lavorativa ad essi assegnata;
 - f. nel caso di attività laboratoriali svolte nella sede del Soggetto Partner, fornisce agli studenti gli eventuali DPI necessari per il corretto svolgimento delle attività;
 - g. informa il tutor formativo interno di eventuali assenze o richieste di cambi orari non giustificati da parte degli studenti;
 - h. informa tempestivamente il tutor formativo interno di qualsiasi altro evento rilevante che coinvolga gli studenti impegnati nelle attività laboratoriali;
 - i. fornisce all'Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del percorso laboratoriale.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso laboratoriale gli studenti sono tenuti:
 - a. ad effettuare tutte le attività, le giornate, anche festive, e le ore, anche pomeridiane, previste dal percorso laboratoriale;
 - b. a richiedere al tutor formativo interno, prima dell'inizio del laboratorio e per giustificati motivi, eventuali esoneri dal regolare orario di laboratorio concordato, nonché a produrre e a consegnare idonea documentazione giustificativa della richiesta di esonero;
 - c. a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
 - d. ad avvisare tempestivamente, sia il Soggetto Partner, sia l'Istituzione Scolastica se impossibilitati, per qualsiasi motivo, a recarsi nel luogo definito per le attività laboratoriali;
 - e. a richiedere, in caso di malattia, idonea certificazione, da esibire all'Istituzione Scolastica;
 - f. a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto durante lo svolgimento del laboratorio;
 - g. nel caso di attività laboratoriali svolte nella sede del Soggetto Partner, ad osservare gli orari e i regolamenti interni del Soggetto Partner, in particolare, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;
 - h. nel caso di attività laboratoriali svolte nella sede del Soggetto Partner, ad osservare scrupolosamente tutti i protocolli di sicurezza sanitari previsti;
 - i. a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività laboratoriale;
 - j. a dare tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail, di eventuale infortunio occorso durante l'espletamento delle attività di laboratorio all'Istituzione Scolastica, onde consentire a quest'ultima di ottemperare agli obblighi di comunicazione/denuncia nei termini di legge;
 - k. a dare tempestiva comunicazione all'Istituzione Scolastica, a mezzo mail, di eventuali responsabilità personali per eventi dannosi provocati nel corso delle attività di laboratorio onde consentire all'Istituzione Scolastica di ottemperare agli obblighi di comunicazione/denuncia nei

termini fissati dal contratto assicurativo.

Art. 5

Il Soggetto Partner si occuperà di:

- promuovere la conoscenza dei laboratori posti in essere grazie alla presente Convenzione;
- sostenere, attraverso i propri canali informativi, la diffusione delle iniziative realizzate all'interno del Laboratorio e dei prodotti realizzati;
- valorizzare gli spazi espositivi per l'organizzazione di iniziative in materia di promozione del laboratorio e dei risultati prodotti anche nell'ottica della sua sostenibilità nel tempo.

L'Istituzione Scolastica si occuperà di:

- gestire gli aspetti amministrativi e contabili del progetto laboratoriale;
- rilevare e registrare le ore di PCTO, realizzate con le attività di laboratorio, da riconoscere a ciascun studente partecipante al percorso laboratoriale;
- registrare la valutazione delle attività realizzate dagli studenti nell'ambito del percorso laboratoriale.

Entrambe le parti si impegnano a progettare, implementare, monitorare e valutare le attività laboratoriali oggetto della reciproca collaborazione.

Si impegnano, infine, a concordare tutte le modalità comunicative interne ed esterne relative al progetto laboratoriale.

Art. 6

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione;
2. La presente convenzione avrà durata triennale dalla data della stipula, rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data di scadenza. Resta comunque inteso che:
 - l'avvio di ciascun laboratorio si effettuerà previo accordo tra Istituzione Scolastica e Soggetto Partner;
 - in caso di recesso, verrà comunque garantito il compimento delle attività in corso;
3. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto Partner e all'Istituzione Scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del percorso laboratoriale.

Modena, 12 / 02 / 2024

Per l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Venturi"

La Dirigente Scolastica

Per il Soggetto Partner

Il Legale Rappresentante

Documento agli atti firmato digitalmente